



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI**  
**SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giuseppe Rana	Presidente rel.
dott. Francesca Pastore	Giudice
dott. Maria Azzurra Guerra	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Di apertura della liquidazione

A.

**FATTO E DIRITTO**

- visto il ricorso per dichiarazione di apertura liquidazione controllata onfronti di se stesso;
- esaminati gli atti;
- ritenuta la propria competenza;
- rilevato che il ricorrente riveste la qualità di consumatore sicchè ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 c.c.i.i. lo stesso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
- esaminata la documentazione posta a fondamento del ricorso e, in particolare, la relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché quella di cui all'art. 39 c.c.i.i. come richiamato dall'art. 65, 2° comma, c.c.i.i. in quanto compatibili con la qualità personale del debitore;
- ritenuto che sussistono i presupposti per la dichiarazione di apertura in quanto:

a) risulta lo stato di sovraindebitamento del ricorrente, come rappresentato dalla documentazione allegata; invero il debito fiscale, di rilevante importo, è tuttora oggetto di recenti intimazioni di pagamento da parte dell'agenzia di riscossione né è fronteggiabile con le entrate familiari;

b) non risultano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, parte I, c.c.i.i.;

- rilevato che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del ricorrente quali documentate in atti e verificate dal gestore della crisi, possano essere sottratti dalla liquidazione i redditi del ricorrente sino all'importo mensile di euro 1600,00 per 12 mesi, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

---

## P.Q.M.

---

### DICHIARA

L'apertura della liquidazione controllata c

**DELEGA** per la procedura il G.D. dott. Rana Giuseppe;

**NOMINA liquidatore** l'avv. Filomena Baldino confermando, essendo domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 c.c.i.i.;

**ORDINA** al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

**ORDINA** la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

**AUTORIZZA** in presenza delle gravi e specifiche ragioni di cui sopra, il debitore o il terzo a utilizzarla l'autovettura Ford Fiesta di proprietà;

**DISPONE** che sia escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di euro 1600,00 mensili per 12 mensilità, con obbligo di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

**DÀ ATTO CHE**, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio

**ASSEGNA** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni e dunque fino al entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3 c.c.i.i.;

**DISPONE** a cura del liquidatore l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia e, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione presso il registro delle imprese nonché, se vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

**Manda alla cancelleria** per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

*Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile in data 02/07/2024 .*

Il presidente est.  
(Dott. Giuseppe Rana )